

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA
SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" DI CAGLIARI E L'AZIENDA SOCIO
SANITARIA LOCANE N. 5 ORISTANO PER L'ACQUISTO DI FARMACI
PLASMADERIVATI.**

TRA

L' Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu" di seguito
denominata "**ARNAS G. Brotzu**", con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro
Ricchi n. 1, cap 09134, C.F. e P. I.V.A. 02315520920, nella persona del Direttore
Generale Dott. Maurizio Marcias

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 Oristano di seguito denominata anche "**ASL
Oristano**", con sede legale in Oristano, Via Carducci n. 35, cap. 09170, C.F. e P. IVA
01258180957, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Grazia Cattina

PREMESSO

- Che in data 26.11.2013 con delibera n. 49/35 la Direzione Generale dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, aveva individuato l'Azienda
Ospedaliera "Brotzu" quale Azienda Sanitaria incaricata della gestione dell'Accordo
di Programma interregionale, già in essere tra la Lombardia e il Piemonte, finalizzato
alla gestione congiunta delle compensazioni dei plasmaderivati nonché delle
procedure che derivano dall'affidamento del "servizio" relativo al ritiro,
trasferimento allo stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto
dai servizi trasfusionali e dalla distribuzione dei plasmaderivati, attualmente affidato
alla società Kedrion S.p.A e di attribuire all'Azienda Ospedaliera "Brotzu" gli atti di
gestione che derivano dall'applicazione dell'Accordo di cui al punto precedente, di
concerto e previo parere tecnico da parte della Struttura Regionale di

Coordinamento.

- Che in data 05.06.2017, con nota prot. n. 0014778, la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, aveva comunicato che, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione dei rapporti debitori e creditori tra le diverse Aziende Sanitarie della Regione e consentire a ciascuna di esse una migliore rappresentazione dei relativi costi e ricavi, nonché un più agevole controllo su costi altrimenti non internalizzati, sarebbe stato opportuno che l'Azienda per la Tutela della Salute, l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari provvedessero a regolarizzare, tramite fattura, la cessione ad altre Aziende Sanitarie della Regione dei plasmaderivati a fatturazione diretta da altre aziende pubbliche o private. In particolare, l'ARNAS “G. Brotzu” avrebbe dovuto fatturare i farmaci plasmaderivati acquistati dalla Ditta aggiudicataria e da altre Aziende extra regione, per tutte le altre Aziende della Regione.

- Che con la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* sono istituite le ASL i cui ambiti territoriali sono coincidenti con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23

(Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale).

- Che con la delibera di G.R. n. 4/53 del 15.02.2024 è stato recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.90 del 17 giugno 2021, concernente “*Aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché delle azioni di incentivazione dall’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni*”, compreso di allegati, con i quali sono state modificate le tariffe di cessione del sangue e degli emocomponenti.

- Che con Decreto dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità della RAS n. 22 del 09.08.2024, sono state attribuite al Dott. Pietro Carmelo Manca le funzioni di Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) delle attività trasfusionali.

- Che l’ARNAS “G. Brotzu” deve continuare a garantire la gestione delle compensazioni dei plasmaderivati, come previsto dalla delibera Regionale n. 49/35. Che è intendimento delle parti stipulare apposita convenzione per l’acquisto di farmaci plasmaderivati per tre anni a decorre dalla data del **01.01.2025**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO CONVENZIONE

La presente convenzione è finalizzata a regolamentare i rapporti tra l'ARNAS “G. Brotzu” e la **ASL Oristano** in merito alla cessione di farmaci plasmaderivati, i quali vengono acquistati dall' ARNAS “G. Brotzu” per tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna e ceduti alle stesse, previa apposita richiesta.

Art. 2

MODALITA' DI CESSIONE

La Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), ubicata presso l' ARNAS “G. Brotzu”, provvede alla definizione delle quantità di farmaci plasmaderivati necessari al soddisfacimento del fabbisogno aziendale, sulla base di quanto comunicato dalle Farmacie delle Aziende Sanitarie interessate, subordinato alla disponibilità degli stessi, presso il magazzino unico della Ditta aggiudicataria, e secondo quanto disposto dal D.M. Del 02/2016 “Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 2016/2020”.

Eventuali integrazioni pervenute alla SRC dalle Aziende Sanitarie, saranno richieste dalla SRC alla Ditta aggiudicataria e alla Regione Lombardia (capofila dell'Accordo stipulato tra le Regioni Lombardia, Piemonte e Sardegna), che attesterà l'eventuale disponibilità.

La SRC Sardegna, ai fini della cessione dei farmaci plasmaderivati, comunica alla Ditta aggiudicataria e alle altre Aziende Sanitarie Pubbliche extra regione, il quantitativo dei farmaci plasmaderivati da cedere, in base alle richieste pervenute.

Art. 3

RAPPORTI ECONOMICI

La **ASL Oristano** si impegna a comunicare alla SRC, secondo le modalità concordate con la stessa, la quantità di farmaci plasmaderivati effettivamente acquisita.

Sulla base della rendicontazione validata, la **ASL Oristano** emetterà l’ordine entro 7 giorni dalla ricezione del rendiconto mensile, tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l’emissione di regolare fattura da parte dell’ARNAS G. Brotzu che provvederà all’emissione della relativa fattura mensile nel termine di 7 giorni dalla ricezione dell’ordine elettronico, in base al tariffario allegato alla presente

convenzione, reso obbligatorio dall'Accordo Stato–Regioni n. 90 del 17.06.2021,

riguardante le modalità ed il tariffario dei prodotti finiti ed oggetto di scambio

intraregionale ed interregionale.

I pagamenti verranno effettuati dalla **ASL Oristano** dietro presentazione di relativa

fattura emessa dall'ARNAS G. Brotzu entro il termine di sessanta giorni dal

ricevimento delle fatture.

Per eventuali ritardi, varranno gli interessi di mora stabiliti nella misura di legge.

Art. 4

DURATA

La presente convenzione ha durata triennale a decorre dalla data del **01.01.2025** fino

al **31.12.2027**.

Potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali

nuove esigenze delle parti, nonché di sopravvenute disposizioni in merito all'acquisto

dei medesimi prodotti a seguito di interventi disposti dalla Centrale Regionale di

Committenza, previo accordo scritto. Il tacito rinnovo non è consentito.

Art. 5

RECESSO

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno

60 giorni da notificare mediante posta elettronica certificata.

Le parti danno atto che i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento

Europeo sulla privacy 2016/679 esclusivamente per le attività istituzionali relative

all'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi

dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

È soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, e

la stessa è a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

La presente convenzione, composta da n. 6 pagine e n. 6 articoli, è sottoscritta con

firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato

dal D. Lgs n. 179/2012, convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e

conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

ARNAS "G. Brotzu"

ASL Oristano

Dott. Maurizio Marcias

Dott.ssa Grazia Cattina